



Protocollo informatico

Genova, 11 Aprile 2024

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Nucleo di Valutazione

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Vice Direttore Generale

Al Direttore Generale Operativo

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

E p.c. Al Responsabile Protezione Dati

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti ai sensi dell'art. 147 bis secondo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Resoconto secondo semestre 2023

Si riportano di seguito gli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti relativamente ai provvedimenti del secondo semestre 2023, che integrano quanto già relazionato con nota prot. n. 519224/PG/2023 relativa al primo semestre 2023.

Il dettaglio numerico delle determinazioni dirigenziali esaminate nel periodo luglio-dicembre 2023 è il seguente:

2023 – SECONDO SEMESTRE	N. D.D. esecutive	N. fascicoli estratti ed esaminati	N. atti corrispondente	N. D.D. Pon Metro esaminate
TOTALI	4.487	30	150	108

I controlli sono stati effettuati dall'Ufficio competente per i controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti, prevenzione della corruzione, attuazione della trasparenza, antiriciclaggio, che si è occupato anche delle verifiche di tutte le determinazioni del periodo attinenti a Pon Metro. La metà dei fascicoli ordinari (non riguardanti Pon Metro) è stata controllata dalla Civica Avvocatura.

Sotto il profilo metodologico, è ormai consolidato come lo scopo dei controlli di regolarità amministrativa e contabile sia quello di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articolo 147 comma 1 D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.). Tale obiettivo è ulteriormente chiarito dal comma 3 dell'articolo 147 bis D. Lgs n. 267/2000, laddove si prevede il potere del Segretario di emanare *direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità*, evidenziando che i controlli interni sono idonei a dare luogo ad un percorso virtuoso di automiglioramento.











Si può, nel contempo, ipotizzare che eventuali meccanismi sanzionatori di tipo disciplinare o riflessi sulla valutazione possano essere attivati in caso di inosservanza delle direttive.

Va inoltre evidenziato come il tema dei controlli interni sia strettamente collegato a quello della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, così come disciplinato dalla legge n. 190/12 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative con cui il legislatore e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono intervenuti in tema di trasparenza, incompatibilità, codice di comportamento.

Pertanto la prospettiva entro cui sono stati svolti i controlli è stata anche quella sostanziale della prevenzione dei fenomeni di cd. *malamministrazione*, nella consapevolezza che la regolarità formale dei provvedimenti non è indice automatico di legalità sostanziale.

È innegabile che, soprattutto nell'area a rischio degli appalti, l'illegalità si può nascondere dietro a un provvedimento formalmente ineccepibile: occorre, pertanto, approfondire sempre l'analisi anche attraverso l'esame dei fascicoli documentali a supporto dell'atto estratto, senza prescindere dalla consultazione di Amministrazione Trasparente.

**

Rispetto al primo semestre 2023, sempre in una prospettiva generale, è necessario ribadire la raccomandazione a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti critici riscontrati a livello diffuso:

- Motivazione Si rinvia alla direttiva espressa in materia di motivazione nell'ambito della Relazione sui controlli successivi degli atti riferiti al 2021, oltre ovviamente alla disciplina normativa di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Conflitto di interessi.

Si richiama integralmente la <u>direttiva prot. n. 2022/PG/439575, come aggiornata con direttiva prot. n 163323 del 27/3/2024</u>, con particolare rinvio alla indicazione in base alla quale non devono essere inserite nelle determinazioni le dichiarazioni circa l'accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in quanto è onere di ciascun dipendente o dirigente comunicarle ove esistenti.

Tutte le norme attualmente in vigore prevedono il solo obbligo di comunicazione da parte del soggetto in conflitto e il dovere di vigilanza da parte dei superiori gerarchici.

In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023 stabilisce che l'Ente adotti misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Si ribadisce, pertanto, quanto richiamato nella predetta direttiva prot. n. 163323/2024 in riferimento all'importanza della <u>formazione</u> in materia, posto che l'applicazione puntuale delle misure adottate con la direttiva prot. n. 43575/2022 è già in sé strumento idoneo ed <u>efficace</u> allo scopo. Infatti tali misure contribuiscono ad accrescere e a consolidare livelli di <u>consapevolezza</u> adeguati da parte di tutti i dipendenti e, in particolare, dei soggetti che giocano un ruolo strategico











nel sistema delineato, in quanto chiamati ad assegnare e gestire le persone in rapporto ai ruoli ed ai processi (Direzione del Personale, dirigenti, posizioni organizzative).

- Fascicolo digitale.

In generale è stata riscontrata una non adeguata fascicolazione degli atti, criticità che induce a richiamare al rispetto del dettato normativo di cui agli artt. 41 ss. del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i) in materia di gestione del fascicolo informatico. Quest'ultimo deve essere costituito e gestito garantendo la tracciabilità degli atti e la consultazione degli stessi da parte di tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel procedimento. Il rispetto degli obblighi previsti dal CAD favorisce l'efficacia complessiva dell'azione amministrativa ed assume rilevanza ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 62/2013 e s.m.i. *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, laddove al comma 2 prevede che la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti debba essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Occorre pertanto disegnare una adeguata organizzazione della fascicolazione attraverso l'utilizzo dei sistemi di gestione documentale dell'Ente: <u>tale obiettivo dovrà essere traguardato entro l'anno in corso, a cura della Direzione di Area Organi Istituzionali, che sovraintende alla applicazione del Manuale di gestione dei flussi documentali, nonché della Direzione di Area Sistemi Informativi.</u>

 Mancata indicazione del CIG nell'oggetto, dato fondamentale ai fini della corretta tracciabilità dei flussi finanziari.

**

Ai fini della refertazione alla Corte dei Conti, si ritengono degni di nota alcuni rilievi formulati, anche in via collaborativa, sui seguenti provvedimenti, quale spunto per direttive riportate in corrispondenza di ciascuno di essi:

1) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis) avente ad oggetto il conferimento di incarico a titolo gratuito ed autorizzazione al rimborso delle spese di trasferta a tre ricercatori dell'Istituto italiano di tecnologia, quali referenti del Comune di Genova nell'ambito di un congresso internazionale dedicato alla intelligenza artificiale.

Rispetto all'oggetto effettivo della determina, si rileva una certa ridondanza nella costruzione dell'impianto giuridico di riferimento, che risulta ultroneo rispetto al fine concreto perseguito dal provvedimento. Infatti il mero rimborso spese per la partecipazione ad un congresso non configura un incarico di collaborazione. Diversamente si sarebbero dovute applicare le procedure di cui al comma 6 e seguenti dell'articolo 7 del dlgs n. 165/2001 e s.m.i.











È stata comunque verificata l'effettiva, tempestiva e completa pubblicazione in Amministrazione Trasparente anche dei curricula, pur tenendo presente che solo per gli incarichi retribuiti la pubblicazione è condizione di efficacia dell'incarico.

Contabilmente un mero rimborso spese è stato ricondotto alla categoria delle spese di rappresentanza. Anche a questo proposito occorre rilevare come la partecipazione ad un congresso, sebbene internazionale e a titolo gratuito da parte di docenti ricercatori, non possa essere assimilata ad una tipologia di intervento da parte di personalità rappresentative delle Istituzioni pubbliche.

- 2) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis) avente ad oggetto l'assunzione di un mutuo flessibile con Cassa Depositi e Prestiti per interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio, da attuarsi mediante accordo quadro. Premesso che dalla lettura del provvedimento non emergono particolari criticità, in quanto il medesimo contiene tutti gli elementi necessari della determina a contrarre di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., a utile completamento del quadro giuridico rappresentato si osserva che è sempre opportuno precisare la forma di stipulazione del contratto a ulteriore qualificazione della forma scritta, che può essere declinata in tre modalità: forma pubblica amministrativa, scrittura privata autenticata, scrittura privata semplice. Si richiama, in proposito, quanto previsto dall' art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.
- 3) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis) avente ad oggetto la sistemazione e l'adeguamento delle sezioni d'alveo di un torrente, nonché l'accertamento e l'impegno delle somme riconosciute con Decreto Aiuti MIT del 31 Maggio 2023 n.97 per la compensazione prezzi per il l° trimestre dell'anno 2023 di cui all'articolo 26 del decreto legge 50/2022. Rispetto al dispositivo non vi sono rilievi, in quanto si tratta di accertare in entrata ed impegnare in spesa le maggiori somme riconosciute dal Ministero per l'aumento dei prezzi. Si rinvia, tuttavia, agli atti presupposti, citati nella premessa del provvedimento: emergono ben tre varianti, la cui applicazione viene ricondotta all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, anziché al codice vigente al momento della stipula del contratto (repertorio n. 68055 in data 18/5/2017), ossia il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 106 commi 1 e 7¹. Le

¹ Comma 1: [...] I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...]: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto [...]; Comma 7: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori











motivazioni a sostegno della applicazione delle successive varianti si riconducono sostanzialmente alla fattispecie di cui al comma 1 lettera c) punto 1), ma occorre comunque evidenziare lo scostamento tra l'importo contrattuale iniziale, pari a circa 4,2 milioni di euro, e quello approvato con la prima variante, di poco inferiore al 100%. È stata comunque verificata la comunicazione di detta variante ad ANAC tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

4) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis) avente ad oggetto l'aumento, entro i limiti del sesto quinto contrattuale, dei contratti applicativi (su due lotti), stipulati con una cooperativa, al fine di estendere un servizio di pulizia ad ulteriori strutture di proprietà comunale aperte al pubblico. Il valore della variante (circa 50.000 euro) risulta contenuto entro i limiti di legge (20%) in quanto applicato alla somma (500.000 euro) degli importi relativi ai due accordi quadro citati nel provvedimento e non a un singolo accordo.

Più rilevante è invece l'aspetto legato alla applicazione degli <u>incentivi tecnici</u> ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerato che nella giurisprudenza contabile è stata più volte affrontata la questione sulla armonizzazione tra principi e finalità dell'istituto incentivante rispetto alla disciplina dello *ius variandi*. Essa si è più volte espressa nel senso della non incompatibilità a priori e in senso assoluto tra varianti e incentivazione e, quindi, dei relativi riflessi sul fondo, anche in aumento². In conclusione, la giurisprudenza contabile rimette sostanzialmente al singolo Ente la definizione della remunerazione dell'incentivo in presenza di varianti, pur sempre in esito alla rigorosa valutazione dell'effettiva situazione e relativa legittimazione alla corresponsione.

Il vigente <u>Regolamento</u> in materia, aggiornato con DGC n. 120 del 03/06/2020, richiama testualmente, all'art. 2, il dettato della norma nazionale: *Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara* comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e delle eventuali opere in economia, I.V.A. esclusa, senza che in detto calcolo si considerino eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
L'applicazione delle varianti viene presa in considerazione nella connotazione negativa correlata ad eventuali ritardi a cui occorra ricondurre penalità o riduzioni sulla quota di incentivo (art. 8).

ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

² Sez. Controllo Puglia n. 162/2018/PAR; Sez. Controllo Piemonte n. 8/2014/PAR e n. 97/2014/PAR











5) Il tema della applicazione del Regolamento in materia di incentivi è stato portato ad evidenza anche dall'analisi della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto la ripartizione di incentivi riferiti a lavori il cui progetto definitivo fu approvato nel 2013, per poi svilupparsi in successivi aggiornamenti tra il 2019 e il 2021. Nel quadro di riepilogo dell'incentivo, sottoscritto dal Dirigente che si qualifica RUP, compare la funzione del RUP (anche riferita ad altri soggetti).

A quest'ultimo proposito si osserva che, con parere 2059/2023, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha richiamato l'art. 225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 nelle parti in cui conferma che sia consentito erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata.

Nel caso in cui la ripartizione dell'incentivo riguardi anche il dirigente a cui farebbe capo, per competenza, l'assunzione del relativo provvedimento, si potrà fare ricorso ad altra figura dirigenziale non interessata dalla specifica erogazione.

Per completare il quadro normativo, si ricorda che il D. Lgs. 36/2023 disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche all'art. 45, che rinvia a sua volta all'Allegato I.10 (che elenca le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure), quest'ultimo ancora vigente in quanto la sua abrogazione avrà luogo solo alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del codice medesimo. Si noti, per inciso, che l'art. 45 sopra citato richiama, in diversi passaggi, la rilevanza dell'utilizzo degli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, anche con riferimento all'efficientamento informatico legato a metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

A livello di direttiva, alla luce di quanto sopra, si rileva la necessità di rivedere i criteri di riparto degli incentivi in argomento, recependo gli orientamenti giuscontabili vigenti e sottoponendo la nuova disciplina al tavolo di contrattazione integrativa per il personale dirigente e non dirigente. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto, entro l'anno in corso, congiuntamente dalla Direzione di Area Organizzazione, Risorse Umane e Sicurezza Aziendale e dalla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche.

6) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto l'approvazione di nuovi prezzi contrattuali per opere di manutenzione straordinaria per locali di una sede alternativa ad un asilo nido. Il rilievo di base è connesso alla scarsa motivazione o illustrazione di cause concrete che abbiano determinato nuove lavorazioni. Inoltre l'introduzione di nuovi prezzi non ha ricadute sull'importo contrattuale totale. Il quadro descritto è piuttosto scarno e non viene riportato alcun riferimento normativo concernente il codice dei contratti pubblici.











Peraltro giova invece evidenziare la novità introdotta dal D. Lgs. 36/2023, qui applicabile in quanto i lavori sono stati affidati a fine luglio 2023. In particolare, l'art. 60 introduce l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi in tutti i documenti di gara.

Tali clausole non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo; operano nella misura dell'80% della variazione stessa. È prevista anche apposita disciplina ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, oltre che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi.

Ma in questo caso, pur essendo stata accertata la necessità di eseguire lavorazioni che non sono rilevabili dall'elenco prezzi unitari contrattuale, non si sono determinate variazioni sull'importo contrattuale complessivo.

7) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice per un bando pubblico in favore di associazioni, società sportive dilettantistiche, nonché enti di promozione sportiva, finalizzato alla concessione di contributi a sostegno di manifestazioni/eventi in ambito sportivo o di promozione sportiva svoltesi o da svolgersi nell'anno 2023. Sebbene la determina sia sostanzialmente corretta, la parte motivazionale appare carente laddove non dà conto delle competenze professionali che hanno condotto all'individuazione dei singoli componenti della commissione esaminatrice, che peraltro fanno tutti parte della stessa Direzione. Si è comunque preso atto della documentata acquisizione delle attestazioni di assenza di cause di conflitto di interesse.

Si coglie l'occasione per richiamare la <u>direttiva in merito alla istituzione, presso la Direzione Generale, dell'elenco dei componenti interni alle Commissioni qiudicatrici nelle procedure gestite dal Comune di Genova per l'aqqiudicazione di contratti pubblici del 14 marzo 2024 (prot. 0140304.I), laddove si prevede che di norma ciascuna Direzione attinga per la nomina al proprio personale o a quello di Area. Tuttavia, qualora il numero di dipendenti esperti della Direzione o Direzione di Area che indice la procedura di gara, presenti nell'elenco di cui sopra, non permetta il rispetto della rotazione degli incarichi, o per altri giustificati motivi, la Direzione competente può nominare dipendenti di altre Direzioni, fermo restando il requisito di esperienza in settore analogo a quello a cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, e con preferenza di personale che non abbia già svolto le funzioni di componente di Commissione di gara per più di tre volte nell'anno di riferimento. Ciò anche al fine di una corretta e adeguata gestione dei profili di conflitto di interessi.</u>

Ritornando alla determinazione in esame, nell'esame del relativo fascicolo, con particolare riferimento alla D.D. (omissis), avente ad oggetto proprio l'approvazione del bando, emerge un aspetto rilevante, alla luce di quanto previsto dal vigente Regolamento in materia di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, patrocini. Il bando prevede che siano ritenute











ammissibili le spese strettamente correlate alle attività sportive, alle manifestazioni ed agli eventi riconducibili alle seguenti tipologie: [...] tasse ed imposte (a titolo esemplificativo: occupazione suolo pubblico, affissioni, SIAE e altre) [...].

Viene in primo luogo in rilievo il principio di riserva di legge in materia tributaria, sancito dall'art. 23 Cost., a cui l'art. 4 del Regolamento sopra citato correttamente si conforma, escludendo che esenzioni e riduzioni di oneri possano riguardare comunque carichi tributari, salvo quanto disposto dal successivo art. 16 e seguenti (attività di sostegno per danni da estorsione, da usura nonché da reati di tipo mafioso).

Si rende pertanto necessario prestare particolare attenzione alla redazione dei bandi di analoga natura, onde evitare formulazioni non coerenti con le norme vigenti.

- 8) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto l'assunzione di personale dedicato alla realizzazione di un progetto mediante imputazione alle risorse del PNRR. Si rileva che non viene indicata la modalità di selezione della risorsa, che da successive indagini risulterebbe reperita tramite graduatorie ancora vigenti. Inoltre, al primo punto del dispositivo, si indica l'approvazione di un "piano di fabbisogno di personale" riferito al progetto specifico: questa formulazione è impropria in quanto l'aspetto della pianificazione non è di competenza dirigenziale, anche se nella sostanza qui parrebbe rappresentare la premessa logica ai punti successivi.
 - Si ricorda, comunque, che ogni procedura assunzionale deve avere come presupposto legittimante la approvazione, da parte dell'organo esecutivo, del Piano dei Fabbisogni del Personale nell'ambito del PIAO.
- 9) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto una fornitura di servizi diffusi nell'ambito di un evento legato alle celebrazioni del Patrono di Genova. Dal punto di vista formale si rileva l'errato richiamo di un Regolamento obsoleto e ormai abrogato, ovvero il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi che viene addirittura indicato come "vigente". Sempre sul profilo formale, si rileva al primo punto la frase "di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premesse": il dirigente, con una determinazione, approva quanto in premesse, non ne prende atto.
 - Inoltre, nella sostanza, trattandosi di servizi differenziati di assistenza, vigilanza antincendio, allestimento, visite guidate, stampa, sono stati effettuati vari piccoli affidamenti diretti (e non una procedura negoziata richiamata impropriamente in premesse), senza dare corretta evidenza in ordine alle forme di applicazione dell'art. 192 *Determinazioni a contrattare e relative procedure* del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 10) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto l'assegnazione di un servizio di noleggio con conducente di navette e minibus. Il provvedimento risulta tardivo. Si richiama la assoluta necessità di rendere gli atti coerenti con la successione temporale degli eventi, onde











evitare una rappresentazione non corretta degli stessi e un inquadramento giuridico improprio.

- 11) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis) avente ad oggetto l'accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere d'urgenza degli spazi urbani pubblici e per opere di arredo urbano in genere su aree di civica proprietà, in ambito territoriale di competenza municipale. L'oggetto non ha alcun collegamento con l'affidamento indicato in dispositivo, che concerne un allaccio idrico ricompreso contabilmente nelle spese tecniche del quadro economico dell'accordo. Dalla lettura del provvedimento non è possibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito nel collegamento tra accordo quadro, affidamento specifico per l'allaccio idrico e imputazione contabile dell'impegno riferito all'accordo quadro. A fronte di tale difetto sotto il profilo motivazionale, si rinvia a quanto espresso in merito all'argomento "Motivazione" nelle premesse della presente nota.
- 12) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (omissis), avente ad oggetto un progetto finanziato dal PNRR che comprende un affidamento (nel giugno 2023) a società in house: in primo luogo manca nell'oggetto e nelle premesse il chiaro riferimento al fatto che l'approvazione del progetto contiene contestuale affidamento di servizi. Inoltre, considerata la rilevanza dell'importo (oltre centomila euro) corrisposto alla società per i servizi erogati, l'affidamento diretto, pur astrattamente consentito dal quadro normativo rappresentato nelle premesse, avrebbe meritato una previa indagine di mercato o almeno l'acquisizione di un certo numero di preventivi da parte di professionisti del settore³. In alternativa, sarebbe stato opportuno precisare meglio le specifiche ragioni preferenziali a sostegno della convenienza globale dello strumento pubblico⁴.

Peraltro, il quadro si è modificato con l'avvento del nuovo codice dei contratti pubblici. In verità, il nuovo codice ancora richiede al comma 2 dell'art. 7 un provvedimento motivato, ma non si deve più rendere conto del radicale fallimento del mercato, essendo sufficiente evidenziare la maggiore convenienza ed i vantaggi garantiti dall'autoproduzione-in house providing rispetto al ricorso al mercato-outsourcing. Più precisamente, secondo la nuova disciplina, se il servizio è strumentale all'attività della P.A. occorre rendere conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici dell'affidamento in house, rispetto ai costi ed ai tempi necessari per rivolgersi alla Consip o alle altre centrali di committenza regionale, per ricorrere al mercato e per espletare una gara in concorrenza.

Va, infine, precisato che, in passato, sussisteva un obbligo, da parte di chi volesse rendersi destinatario di affidamenti diretti, di iscrizione presso un registro dell'ANAC (richiamato nel provvedimento qui esaminato), autorità che verificava se l'impresa possedesse i requisiti per essere considerata in house (personalità giuridica, controllo analogo ed attività

⁴ Si veda Tar Lombardia, sentenza 12/2022







³ Si veda atto del Presidente di ANAC del 18 maggio 2022.





prevalentemente svolta) e, in caso di esito positivo del controllo, la autorizzava ad ottenere affidamenti diretti. Il nuovo codice ha abolito il registro ed il potere di controllo dell'ANAC, in ossequio al principio della fiducia ed a quello del risultato.

La direttiva sull'argomento attiene pertanto alla formulazione degli affidamenti di servizi strumentali, in cui si deve dare conto di tutti i presupposti motivazionali previsti dalle norme vigenti.

Le indicazioni contenute nella presente nota hanno valore di direttiva. Pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione specifica di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Si precisa che ai dirigenti firmatari delle determinazioni oggetto di rilievo nei singoli punti sopra richiamati saranno forniti, con separata nota, i riferimenti dei provvedimenti in questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Concetta Orlando

(Documento firmato digitalmente)





